



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 22 DEL 06/02/2026**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA JOHN LENNON. ISTITUZIONE DI PASSAGGIO ED ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ED INSTALLAZIONE DI RALLENTATORE DI VELOCITÀ.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**Premesso** che via John Lennon è strada a carreggiata singola avente doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 quale STRADA LOCALE extraurbana.

**Rilevato** che:

- in esecuzione dell'ordinanza dirigenziale n. 82 del 20/06/2018 è stato imposto, su entrambi i lati di via John Lennon, il divieto permanente di sosta con rimozione a carico degli inadempienti;
- in esecuzione dell'ordinanza dirigenziale n. 5 del 08/01/2025 è stato installato, in un punto subito antecedente al passo carrabile della Minetto s.r.l., un dosso rallentatore di velocità avente altezza massima di 5 cm;
- risulta ancora in fase di programmazione ed attuazione l'ordinanza dirigenziale n. 79 del 13/06/2025 recante rafforzamento alla segnaletica di divieto di sosta ed istituzione di passaggio pedonale sulla banchina sterrata.

**Constatato** che sulla via John Lennon, in prossimità dell'intersezione con via Lucio Battisti (intersezione perpendicolare a visibilità fortemente limitata) hanno la propria sede la discoteca all'insegna "King's Club" (storico locale d'intrattenimento notturno) e l'adiacente pubblico esercizio all'insegna "Hierbas Jesolo"; locali le cui serate ed eventi, soprattutto durante i fine settimana del periodo estivo, attirano una moltitudine di avventori che, a piedi, percorrono via John Lennon provenendo dalla limitrofa zona industriale-artigianale e dalla rotatoria c.d. Picchi;

**Considerato** che i flussi pedonali sopra indicati rappresentano un potenziale rischio di commistione ed interferenza con il traffico veicolare, particolarmente intenso nelle occasioni e per i motivi sopra esplicitati; rischio che, rapportato alla presenza di una curva a 90° priva di visibilità, alle ridotte dimensioni della carreggiata, all'assenza di marciapiedi e/o altre strutture e soluzioni a protezione dell'utenza debole, al segnalato continuo superamento del limite massimo di velocità consentito (40 km/h) da parte dei veicoli in transito, ed alla constatata costante presenza, in occasione delle serate ed eventi di maggior rilievo, di veicoli in sosta irregolare su carreggiata e banchina in violazione degli obblighi imposti dalla segnaletica verticale presente e dal generale divieto di sosta sulle banchine, genera situazioni di pericolo e/o intralcio alla circolazione;

**Considerato** che le citate criticità sono questioni note anche al soggetto privato, esercente attività di intrattenimento presso i locali notturni suindicati, il quale ha manifestato interesse per addivenire ad una soluzione condivisa, nonché disponibilità nel farsi parzialmente carico dei costi e dei lavori di adeguamento necessari per la messa in sicurezza;

**Visto** le ordinanze sindacali n. 158 del 26/07/2013, n. 82 del 20/06/2018, n. 5 del 08/01/2025 e n. 79 del 13/06/2025;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione con integrazione e rafforzamento di quanto precedentemente disposto a maggior tutela dell'utenza debole;

**Visto** gli artt. 1, 3, 5, 7, 157, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e gli artt. n. 135, 145, 179 e 180 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

**O R D I N A**

**[PASSAGGIO ED ATTRAVERSAMENTO PEDONALE]**

- 1) Che sulla banchina sterrata presente sul margine sud di via John Lennon sia istituito un passaggio pedonale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 c. 1 n. 36) del D.lgs. 30/04/1992, n. 285.  
Tale passaggio, da realizzarsi con larghezza minima di m. 1,50, dovrà essere delimitato e separato dalla carreggiata tramite posizionamento di strutture, a carattere permanente, di tipo new jersey in cls e/o altro

sbarramento di simile durata e protezione. I manufatti impiegati dovranno risultare ben visibili dai veicoli in circolazione, soprattutto in orario serale-notturno, e non dovranno costituire (per forma, dimensioni, spaziamento tra un elemento e l'altro, distanza dal margine della careggiata, altre e varie caratteristiche) pericolo, insidia e/o intralcio per i veicoli stessi e per i pedoni in transito. La valutazione su posizionamento e tipologia degli elementi da impiegare dovrà garantire, in ogni caso, efficace e sicura delimitazione tra transito veicolare e pedonale nonché materiale impedimento alla sosta abusiva su banchina, in osservanza all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

L'area di camminamento individuata a passaggio pedonale, attualmente disposta a banchina erbosa, al fine di rendere più agevole e sicuro il transito, potrà essere manomessa, livellata e ricoperta con pietrisco, graniglia o altro sovra-strato duraturo che non sia facilmente disperdibile.

- 2) Che in prossimità dell'intersezione con via Lucio Battisti, a collegamento tra il passaggio pedonale e l'area privata dei locali notturni all'insegna "King's Club" e "Hierbas Jesolo", sia istituito e realizzato un attraversamento pedonale in osservanza ai dettami di cui agli artt. 135 e 145 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

La realizzazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) è rimessa interamente alla società privata DRAGONSTONE S.R.L. (P.I.: 05240300284), esercente attività di intrattenimento presso i locali notturni suindicati, la quale assume, sotto la propria responsabilità e senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione, il carico economico ed operativo dell'intervento.

Prima di procedere all'inizio dei lavori, il rappresentante ed incaricato di quest'ultima dovrà prendere contatti con un referente della JESOLO PATRIMONIO S.R.L., società partecipata di riferimento all'Area Tecnica di questa Amministrazione, al fine di individuare, condividere e valutare le concrete modalità di esecuzione conformemente alle disposizioni del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e delle norme ad essi correlate.

#### [RALLENTATORE DI VELOCITA']

- 3) Che sulla careggiata di via John Lennon, in un punto subito antecedente al passo carrabile n. 3510/2000 servente il civ. 14, tenendo come riferimento la direttrice di marcia dalla rotatoria d'intersezione c.d. Picchi al locale-discoteca all'insegna "King's Club", sia installato un rallentatore di velocità avente altezza massima di 5 cm conformemente alle disposizioni di cui all'art. 179 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e presegnalato ai sensi dell'art. 179 c. 7 del medesimo D.P.R.

Il presente rallentatore si aggiunge ai preesistenti già realizzati sul tratto in questione.

L'attuazione di cui al precedente punto 3) è rimessa all'Area Tecnica di questa Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Il presente provvedimento abroga e sostituisce ordinanza n. 79 del 13/06/2025 e qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.